



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.85

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTE DELLE CAO

Oggetto: Istanze presentate agli Ordini per via telematica - Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Cari Presidenti,

come è noto, l'art. 3, comma 1, della tariffa – Parte prima – Allegato A del DPR 642/72 e s.m.i., recante “Disciplina dell'imposta di bollo” prevede, con riferimento agli enti pubblici, che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili siano soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00. Pertanto, tutte le istanze rivolte agli Ordini, volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione, iscrizione a vari elenchi) o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, necessitano di imposta di bollo.

Si ricorda che i certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel DPR 642/72 o nei casi previsti da altre norme speciali. Il richiedente ha l'obbligo di citare all'Ordine a cui fa richiesta di certificazione, l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica COVID-19 e al fine di consentire ai professionisti iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri di adempiere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza, si sottolinea che, su tali istanze, l'imposta di bollo potrà essere assolta secondo una delle seguenti modalità:

- **Acquisto della marca da bollo cartacea:** l'istante dovrà acquistare la marca da bollo ed inserire il suo numero seriale all'interno della nota di trasmissione dell'istanza (cover letter) da inviarsi via PEC. In tal modo, oltre alla nota di trasmissione andrà allegata anche la scansione (in formato pdf o immagine – jpeg, png,) del contrassegno della marca da bollo.
- **Bollo digitale:** l'istante potrà acquistare online la marca da bollo digitale tramite il servizio *@ebollo*, sviluppato dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Per l'acquisto della marca da bollo digitale, i cittadini possono effettuare il pagamento online scegliendo un Prestatore di servizi di pagamento abilitato al servizio *@e.bollo*.
- **Compilazione modello F23 dell'Agenzia delle Entrate:** l'istante dovrà compilare un modello F23 di importo pari al valore vigente. Una volta compilato il modello, l'importo dovuto potrà essere versato in vari modi tra cui i comuni canali di home



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

banking, ovvero presso gli sportelli di banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure presso gli agenti della riscossione.

Nel caso di assolvimento dell'imposta tramite modello F23 sarà necessario allegare all'istanza:

- l'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (ricevuta digitale dell'home banking ovvero scansione della ricevuta cartacea nel caso di pagamento "fisico"),
- la stampa pdf (ovvero la scansione della versione cartacea) del modello F23 compilato per il versamento dell'imposta di bollo.

- **Imposta di bollo virtuale**: qualora il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sugli atti e documenti il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972.

Si sottolinea che l'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

In conclusione, si ricorda che con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. **I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**. Le amministrazioni devono adottare le misure organizzative necessarie per evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF